

(N. 1728)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1951

Concessione all'Istituto Agronomico per l'Africa Italiana, in Firenze,
di un contributo straordinario di lire 1.500.000 per l'esercizio finanziario 1949-50.

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione del riordinamento dello Istituto Agronomico per l'Africa Italiana, con sede in Firenze, effettuato col regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, si stabiliva (articolo 8, comma *a*) che lo Stato avrebbe fornito i mezzi finanziari per il suo funzionamento, mediante concessione di un contributo annuo fisso di 800.000 lire da stanziarsi a carico dell'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, al tempo denominato «Fondo a disposizione del Ministero per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario delle Colonie».

Poichè tale contributo era destinato nella quasi totalità a coprire le spese per il personale (riconosciuto, in forza dell'articolo 13 della citata legge, come personale dei ruoli dello Stato a tutti gli effetti), la misura di esso subiva, successivamente, diverse variazioni in

aumento, in rapporto ai maggiori oneri derivanti all'Istituto dall'applicazione dei provvedimenti emanati, in progressione di tempo, ed apportanti miglioramenti al trattamento economico del personale statale.

Per l'esercizio finanziario 1949-50, la misura del contributo venne, con la legge 31 ottobre 1949, n. 783, fissata in lire 19.000.000 (capitolo 35 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana), tenuto conto degli oneri al tempo gravanti sull'Istituto.

Nel corso del medesimo esercizio finanziario, veniva emanata la legge 11 aprile 1950, n. 130, riguardante i miglioramenti economici concessi ai dipendenti statali con decorrenza dal 1° luglio 1949, e pertanto, a copertura del maggiore onere derivante all'Istituto per la applicazione di tali miglioramenti al dipendente personale, si rende necessario integrare

il contributo di bilancio per un corrispondente importo di lire 1.500.000.

A ciò si provvede, appunto, con l'unito disegno di legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto

comma, della Costituzione della Repubblica, si precisa che alla copertura della predetta spesa sarà fatto fronte con le maggiori entrate di cui all'articolo 13 della citata legge 11 aprile 1950, n. 130.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.500.000, per l'esercizio finanziario 1949-50, a favore dell'Istituto Agronomico per l'Africa Italiana, per la corresponsione dei miglioramenti economici al proprio personale in applicazione della legge 11 aprile 1950, n. 130.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con le maggiori entrate di cui all'articolo 13 della citata legge 11 aprile 1950, n. 130.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.